

COMUNE DI PRALBOINO
(Provincia di BRESCIA)

Verbale N. 18 bis/2024 del 16/10/2024

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
(art. 239 del TUEL 267/2000)

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024

Il Revisore Unico,
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 22 del 28/05/2022 nella persona della Rag. Cristina Minoni.

Premesso

- Che in data 02/10/2024 la Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Enrica Cosio ha predisposto la Determinazione n. 170 del 02/10/2024 avente ad oggetto: "Art. 79 CCNL 16/11/2022 "Disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto" - Revisione fondo anno 2024", cui risulta l'allegato A - Prospetto voci contrattuali che compongono il fondo per le risorse decentrate -.
- Che il citato Responsabile con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi.
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile.

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;
- Art. 79 del CCNL del 16/11/2022.



Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;
- L'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- L'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022 recante la seguente disciplina:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:
“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di

quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- Art. 79 CCNL 16/11/2022 che disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate confermando la suddivisione delle suddette risorse in:

- a) Risorse stabili, che presentano le caratteristiche di “certezza, stabilità e continuità” e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro.
- b) Risorse variabili che presentano la caratteristica dell'eventualità e variabilità e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

- Art. 79 comma 6 CCNL 16/11/2022:

“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.”.

Visti:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026, nel quale sono state stanziati le risorse per la contrattazione decentrata;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale del Comune di Pralboino per anni 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023;
- la Relazione illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria - Costituzione del Fondo del personale dei livelli Anno 2023 - Redazione ai sensi dell'art.40 - comma 3 - sexies D.Lgs. 165/01, predisposta dal Responsabile Finanziario in data 15/11/2023.

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2).

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2024, redatta a firma dal Responsabile Dott.ssa Enrica Cosio.

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come da tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2024, come di seguito sinteticamente esposto:

FONDO COMPLESSIVAMENTE DI EURO 37.973,10

Risorse stabili soggette al limite Art. 23 comma 2	Euro	24.371,16
Risorse stabili escluse dal limite Art. 23 comma 2	Euro	5.991,80
TOTALE RISORSE STABILI	Euro	30.362,96
Risorse variabili soggette a limitazione	Euro	0,00
Risorse variabili escluse a limitazione	Euro	9.000,00
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	Euro	39.362,96
- di cui euro 24.371,16 totale risorse soggette al limite		
- di cui euro 14.991,80 totale risorse non soggette al limite		
Al netto decurtazioni:	Euro	1.389,86
- decurtazione consolidata - seconda parte Art.9 comma 2 bis DL 78/2010 (per gli anni 2011/2014)		
TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	Euro	37.973,10

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

4

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l’anno 2024 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2024 regolarmente approvato nei termini consentiti dalla legge.

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;

Visto il CCNL 16 novembre 2022 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l’art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;

CRISTINA MINONI
Ragioniera Commercialista - Revisore legale

Esprime parere favorevole che

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2024 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2024.

Il Revisore Unico

Rag. Cristina Minoni



Brescia, 16 ottobre 2024

